

PENISOLAVERDE SPA

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria)

PREMESSA

La società Penisolaverde S.p.A. (di seguito anche solo “Società”) applica le norme di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente alla disciplina dei contratti di appalto e di concessioni aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture lavori e opere.

Il presente Regolamento regola la disciplina delle acquisizione per i contratti di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (c.d. contratti sotto soglia) così come definita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Penisolaverde S.p.A. (di seguito anche “Società”) stipula contratti avvalendosi dei mezzi indicati nel Regolamento, in conformità alle vigenti disposizioni di Legge, allo Statuto ed alle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1) Il presente Regolamento disciplina le attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice”) e alle specifiche Linee Guida dell’ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di **importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria**, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016.

2) Il presente Regolamento disciplina le modalità semplificate seguite dalla Società per le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi.

3) Il Responsabile Unico del Procedimento, nell’esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).

2. PRINCIPI COMUNI

1) L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, e nel principio di rotazione.

2) Per le procedure espletate mediante sistemi di acquisto e di negoziazione centralizzati, per ciascuno acquisto, è nominato un Responsabile del Procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni proprie del RUP ai sensi dell'art. 31 del Codice.

3) Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 d.lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento garantisce, in aderenza:

a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

i) al principio di rotazione, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

4) Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

5) Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).

3. AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 1.000,00 EURO

1) Ai sensi dell'art. 1, comma 502 della legge n. 208/2015, modificativo dell'art.1, comma 450 della legge n. 296/2006, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto.

2) L'individuazione dell'operatore economico viene disposta, da parte del Responsabile del Procedimento, secondo le seguenti motivazioni:

- tempestività nella individuazione dell'operatore economico;
- tempestività dell'erogazione della prestazione;
- continuità rispetto a una precedente prestazione;
- miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita;

3) La soglia di euro 1.000,00 è da intendersi al netto dell'IVA.

4) Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti.

4. AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO

1) L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 1.000,00 euro ed inferiore a 40.000,00 euro, compreso l'affidamento di servizi tecnici, professionali, come quelli di architettura e di ingegneria, può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016.

4) I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del responsabile unico del procedimento.

5) La soglia di 40.000,00 euro è da intendersi al netto dell'IVA.

6) Per l'acquisizione di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso alle seguenti modalità di selezione:

- M.E.P.A. Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, procedendo all'individuazione del prodotto e del fornitore attraverso la piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP;
- Albo degli operatori economici per lavori/forniture/servizi della Società, procedendo all'individuazione del fornitore, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
- Avviso esplorativo di indagine di mercato per specifiche forniture, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

7) L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:

- Adeguate referenze maturate per l'esecuzione di precedenti appalti;

- Tempestività dell'erogazione della prestazione;
- Continuità rispetto a una precedente prestazione;
- Valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.
- Miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita.

8) Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 D.Lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, il Responsabile Unico del Procedimento, ove lo ritenga necessario, svolge in via informale una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, il cui esito sarà parte integrante della motivazione inserita nella determina a contrarre, o atto equivalente.

9) La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre, o atto equivalente, che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.

10) In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, o nel caso della procedura di cui all'art.36 comma 2 lettera a) la stazione appaltante potrà procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

11) il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto non si applica nei casi di cui all'art. 32, comma 10 lett.b) del Codice.

5. PROCEDURE NEGOZiate PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E FINO ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B)

1) L'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro, ovvero servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia europea di euro 209.000 di cui all'art. 35 comma 1 lettera c), può essere affidato tramite

procedura negoziata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lettera b, previa consultazione di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente.

2) L'affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti.

3) Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell'IVA.

4) Gli operatori economici da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici presenti sull'albo degli operatori economici per lavori/forniture/servizi della Società, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

5) Per l'acquisizione di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso alle seguenti modalità di selezione:

- Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, procedendo all'individuazione del prodotto e del fornitore attraverso la piattaforma acquistinretepa.it (M.E.P.A) di CONSIP;

- Albo degli operatori economici per lavori/forniture/servizi della Società, procedendo all'individuazione del fornitore, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, commi 2 e 3 del presente Regolamento;

- Avviso esplorativo di indagine di mercato per specifiche forniture, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

6) La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre o atto equivalente, che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.

7) Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett.b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

6. DEROGHE AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Nella procedura si può derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di:

- a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
- b) esigenze relative a particolari settori, laddove il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione risulti talmente esiguo da determinare l'impossibilità dell'applicazione del principio di rotazione, l'Amministrazione può invitare anche soggetti già risultati affidatari.
- c) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere per cui le prestazioni, se fornite o eseguite da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura, dell'attività del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
- d) ragioni di urgenza, legate a situazioni o ad eventi, non dipendenti dall'inerzia dell'Amministrazione, che non permettano l'espletamento di procedure di consultazione e che determinino la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità.

7. PROCEDURE NEGOZiate PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 150.000,00 EURO E INFERIORE A 1.000.000,00 EURO (Art. 36 comma 2 lettera C)

1) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, l'affidamento e l'esecuzione mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell'IVA.

2) Gli operatori economici da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici presenti sull'albo degli operatori economici per lavori/forniture/servizi della Società, procedendo all'individuazione dei fornitori, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 "Principi comuni" del presente Regolamento.

3) Per l'acquisizione di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso a:

- Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, procedendo all'individuazione del prodotto e del fornitore attraverso la piattaforma acquistinretepa.it (M.E.P.A) di CONSIP;
- Albo degli operatori economici per lavori/forniture/servizi della Società, procedendo all'individuazione del fornitore, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, commi 2 e 3 del presente Regolamento;

- Avviso esplorativo di indagine di mercato per specifiche forniture, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

4) La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre o atto equivalente, che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali. Per affidamenti di importo superiore a 500.000 euro, la scelta della procedura negoziata deve essere adeguatamente motivata in relazione alle ragioni di convenienza.

5) Ai sensi dell'art. 32, comma 9, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, fatta salva l'ipotesi di cui all'art.32, comma 10, lett.a) del Codice.

6) Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett.a) del Codice, il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto non si applica se è stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

7) Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell'IVA.

8. PROCEDURE ORDINARIE

1) Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e per l'affidamento di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza europea il Responsabile Unico del Procedimento procede mediante procedure ordinarie;

2) Ai sensi del precedente art. 1, comma 3 del presente Regolamento, il Responsabile Unico del Procedimento può sempre fare ricorso alle procedure ordinarie anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).

9. ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

9.1. Istituzione e durata

La Società Penisolaverde con Avviso pubblicato sul proprio sito web nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi di gara e contratti", istituisce l'Albo degli operatori economici, suddiviso per categorie di lavori, servizi e forniture, e invita gli operatori economici interessati ad iscriversi per tutta la durata dell'Albo stesso.

L'Albo degli operatori economici per lavori/forniture/servizi, realizzato e gestito dalla Società stessa, è quindi un albo aperto all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti ed è

costantemente aggiornato con cadenza semestrale o al verificarsi di determinati eventi (Linee Guida dell'ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di **importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria**, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Paragrafo 4.1.9) “L'indagine di mercato e l'elenco dei fornitori”).

9.2. Soggetti ammessi e requisiti di iscrizione

Sono ammessi alle procedura per l'iscrizione all'**Albo degli operatori economici per lavori, forniture e servizi** soggetti previsti dal nuovo Codice dei Contratti, di cui in particolare all'art. 45 “Operatori economici”, Art. 46 “Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria”, Art. 47 “Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare”, Art. 48. “Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici”.

L'avviso indica, oltre le modalità di selezione degli operatori economici da invitare e i requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 80 del Codice, le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e i requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo, secondo i termini della vigente normativa (Linee Guida dell'ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Paragrafo 4.1.6) “L'indagine di mercato e l'elenco dei fornitori”).

9.2.1. Ciascun operatore economico può iscriversi all'Albo degli operatori economici, per una o più categoria di lavori, forniture o servizi, presente nell'elenco predisposto dalla Stazione Appaltante, e per una o più categoria di importo, come da modello di iscrizione predisposto dalla Stazione Appaltante.

9.2.2. Ciascun operatore economico deve essere in possesso dei **requisiti di carattere generale** di cui all'art. 80 D.Lgs.50/2016, nonché dei requisiti minimi (Linee Guida dell'ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Paragrafo 3.2.1) “I requisiti generali e speciali”):

a) **idoneità professionale** (iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento effettivo delle attività nello specifico settore per cui si è iscritti)

b) **capacità economica e finanziaria**. A riguardo, all'operatore economico verrà richiesta la dichiarazione ed eventualmente la dimostrazione dei livelli minimi di fatturato globale, proporzionati alle soglie di affidamento per cui ci si iscrive, affinché sia consentita la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare iscritte ad un'apposita sezione dell'Albo. Inoltre in alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c) **capacità tecniche e professionali**, in ragione dell'oggetto e dell'importo degli appalti per cui si intende concorrere. A titolo esemplificativo, all'operatore economico verrà richiesta l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo, ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

9.2.3. Per gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per appalti di lavori, l'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti (Linee Guida dell'ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, paragrafo 3.2) "I requisiti generali e speciali").

9.2.4. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'operatore economico è tenuto ad aggiornare tempestivamente tramite posta elettronica certificata, il proprio profilo di iscrizione rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti o nei dati trasmessi, pena la cancellazione d'ufficio dall'Albo.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare dei controlli, anche a campione, rispetto alle dichiarazioni rese.

In ogni momento l'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere agli iscritti l'invio di attestazioni, autocertificazioni o altra documentazione comprovante la sussistenza e/o la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi;

9.2.5. La Società procede periodicamente, con cadenza semestrale o al verificarsi di determinati eventi, all'aggiornamento e/o revisione dell'elenco (cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco).

9.3. Procedimento di iscrizione

Gli operatori economici interessati ad essere inseriti nell'Albo possono inoltrare tramite PEC all'indirizzo _____, dal giorno di pubblicazione dell'avviso senza termine di scadenza, l'istanza di iscrizione, come documento PDF aperto e senza restrizione, secondo i modelli predisposti in allegato e scaricabili on line, dal sito web www.penisolaverde.com.

L'operatore economico dovrà indicare una o più categorie di lavori, forniture o servizi, indicando una delle tipologie specificate dalla Stazione Appaltante ed elencate di seguito, ed indicando inoltre una o più categorie di importo, secondo il modello predisposto per l'iscrizione.

L'Operatore economico già iscritto all'Albo degli operatori economici per lavori/forniture/servizi può chiedere in qualsiasi momento modifiche della categoria di iscrizione mediante apposita istanza, inoltrata tramite pec, attestante la sussistenza dei requisiti previsti.

E' vietata la presentazione di domande per la medesima categoria a titolo individuale e come componente di consorzi.

E' vietata la presentazione di domande per la medesima categoria quale componente di più consorzi.

Gli Operatori economici saranno inseriti nell'apposito Albo secondo l'ordine cronologico di arrivo, alla posta elettronica certificata, delle istanze inoltrate conformemente al presente Avviso.

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate antecedentemente la pubblicazione del bando, nonché non conformi alle prescrizioni dettate.

Sono da considerarsi inseriti all'Albo, gli Operatori economici che in seguito ad istanza presentata secondo le modalità indicate, non riceveranno comunicazione di diniego all'iscrizione o richiesta di documentazione integrativa.

Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di iscrizione resta sospeso sino a che l'operatore economico non fornisca tramite pec le richieste integrazioni.

9.4. Utilizzazione dell'Albo

L'Albo sarà utilizzato per individuare gli operatori economici qualificati da interpellare per l'affidamento di lavori servizi e forniture ai sensi degli art. 36 e 63 del D.Lgs 50/2016 e per le procedure relative ad interventi di somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs 50/2016.

La scelta degli operatori economici iscritti all'Albo da invitare all'interno di ciascuna categoria, compatibilmente con gli specifici obiettivi da raggiungere, in generale può avvenire tramite sorteggio, o tramite un criterio di rotazione previo esame comparativo dei requisiti posseduti, fatta salva la possibilità, di carattere eccezionale ed adeguatamente motivata anche in virtù dell'esecuzione di precedenti contratti, di invitare le imprese precedentemente aggiudicatarie (cfr. Linee Guida dell'ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, paragrafo 4.2.2) "Il confronto competitivo", recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016).

Nel caso di tipologia di lavori, forniture o servizi, non prevista al momento dell'istituzione del presente Albo, o per le quali non si sia iscritto alcun operatore economico, o il numero delle iscrizioni sia insufficiente o siano iscritti operatori che, ad insindacabile giudizio del responsabile del procedimento, per caratteristiche tecniche, finanziarie ed organizzative non siano in grado di garantire l'esecuzione della fornitura richiesta, resta salva la facoltà di selezionare altri fornitori ritenuti idonei, anche prescindendo dall'Elenco.

L'inclusione dell'Impresa nell'Albo non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori, servizi o forniture e la Società Penisolaverde spa non è assolutamente vincolata nei confronti dell'operatore economico iscritto.

9.5. Cancellazione dall'Albo

La cancellazione automatica dall'Albo avviene nei seguenti casi:

- mancato tempestivo aggiornamento, tramite posta elettronica certificata, dei requisiti richiesti per l'iscrizione e/o dei dati di iscrizione;
- mancanza riscontrata o sopravvenuta dei requisiti richiesti per l'iscrizione come sopra specificati;
- mancata presentazione di offerta a seguito dell'invito a gara per tre volte in un biennio (Linee Guida dell'ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal

Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Paragrafo 4.1.9 "L'indagine di mercato e l'elenco dei fornitori");

- accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gara, quale comunicazione di informazioni false, produzione di documentazione falsa;
- accertata, secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, o errore grave commesso nell'esercizio dell'attività professionale;
- mancato rispetto degli obblighi contrattuali (ritardi nell'esecuzione delle forniture o nella prestazione dei servizi, standards qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, inadempienza o irregolarità nei modi o nei tempi di contabilizzazione);
- a seguito di istanza scritta da parte dell'interessato.

La cancellazione preclude la nuova iscrizione per tre anni. Il procedimento di cancellazione sarà avviato con comunicazione all'operatore economico, con fissazione di un termine di 15 giorni per eventuali contro deduzioni. Decorso tale termine, in mancanza di contro deduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva.

9.6. Pubblicazione e Validità

Il presente Avviso per la costituzione dell'albo degli operatori economici per lavori, servizi e forniture, approvato con l'adozione della delibera in Consiglio di Amministrazione, entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Ente nella sezione di amministrazione trasparente.

A corredo del presente Avviso per la costituzione dell'albo degli operatori economici per lavori, servizi e forniture, anche i modelli per la presentazione dell'istanza di iscrizione sono pubblicati, visionabili e scaricabili online sul sito web di Penisolaverde S.p.a. all'indirizzo www.penisolaverde.com.

La società si riserva l'eventualità e/o l'opportunità di adottare ulteriori forme di pubblicità.

L'albo degli operatori economici per lavori, servizi e forniture è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti ed è costantemente aggiornato, con cadenza semestrale o al verificarsi di particolari eventi.

Gli elenchi degli operatori economici per lavori, servizi e forniture, non appena costituiti, sono pubblicati e quindi consultabili sul sito web della stazione appaltante <http://www.penisolaverde.com/> all'apposita sezione Albo degli operatori economici.

9.7. Tipologie di Lavori, Forniture e Servizi

Possono essere soggetti ad affidamento per contratti di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (c.d. contratti sotto soglia) così come definita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, i seguenti **lavori**, necessari per l'ordinario e corrente funzionamento dell'Ente:

- L.1 Manutenzione autoveicoli ed autovetture;
- L.2 Manutenzione macchinari ed attrezzature per impianti;
- L.3 Manutenzione macchinari ed attrezzature per officina;
- L.4 Manutenzione macchinari ed attrezzature per ufficio;
- L.5 Lavori edili;
- L.6 Lavori per impianti;
- L.7 Trasporto e gestione rifiuti;
- L.8 Pulizia.

Possono essere soggette ad acquisizione per contratti di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (c.d. contratti sotto soglia) così come definita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, le seguenti **forniture**, necessarie per l'ordinario e corrente funzionamento dell'Ente:

- F.1 Ricambi per automezzi;
- F.2 Ricambi per autovetture di servizio;
- F.3 Macchinari ed attrezzature per impianti;
- F.4 Macchinari ed attrezzature per ufficio;
- F.5 Veicoli nuovi;
- F.6 Noleggio veicoli;
- F.7 Ricambi e materiale di consumo per macchinari ed attrezzature per impianti;
- F.8 Ricambi e materiale di consumo per macchinari ed attrezzature per ufficio;
- F.9 Vestiario;
- F.10 Sacchi, bidoni e altro materiale specifico per pulizia e raccolta rifiuti;
- F.11 Carburanti e lubrificanti;
- F.12 Vernici e prodotti chimici;
- F.13 Ferramenta;
- F.14 Materiali edili;
- F.15 Cancelleria, stampanti e materiale vario di ufficio;

Possono essere soggetti ad acquisizione per contratti di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (c.d. contratti sotto soglia) così come definita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, i seguenti **servizi tecnici**, necessari per l'ordinario e corrente funzionamento dell'Ente:

- S.1 Architettura ed Ingegneria;
- S.2 Gestione della sicurezza;

- S.3 Amministrativi;
- S.4 Informatici;
- S.5 Assicurativi;
- S.6 Pubblicitari.

9.8. Responsabilità e Trattamento dei Dati Personali

Responsabile dell'istituzione e della corretta tenuta dell'Albo degli operatori economici è l'Ufficio Amministrativo di Penisolaverde Spa nella persona del direttore generale, dott. Luigi Cuomo.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii i dati personali dei quali Penisolaverde Spa verrà in possesso per l'istituzione e la gestione dell'Albo degli operatori economici saranno raccolti ed utilizzati nel pieno rispetto della normativa vigente.

10. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

1) La procedura, salvo i casi di affidamenti diretti previsti dalla normativa e dal presente regolamento, si articola in tre fasi:

- a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;
- c) affidamento e stipula del contratto.

2) Nella individuazione dell'aggiudicatario o degli offerenti, a fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, il Responsabile Unico del Procedimento può indicare quale criterio preferenziale di selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici, ovvero i criteri reputazionali di cui all'art. 83, comma 10, del Codice.

3) In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, il Responsabile Unico del Procedimento motiva adeguatamente, in merito alla scelta della procedura seguita e dell'aggiudicatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

4) In caso di affidamento all'operatore economico uscente, il Responsabile Unico del Procedimento dovrà motivare la scelta avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi

pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

11. INDAGINE DI MERCATO

1) L'indagine di mercato, qualora venga attivata per le ragioni di cui al precedente paragrafo 9.4.), è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

2) Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il Responsabile Unico del Procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

3) Il Responsabile Unico del Procedimento procede all'indagine di mercato secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, selezionando per categorie di lavori/forniture/servizi, fatturato, requisiti di idoneità professionale, e nel caso per operatività o idoneità territoriale, referenze da parte di altre pubbliche amministrazioni, scegliendo una delle seguenti modalità:

a) consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico fornito da acquistinretepa.it (M.E.P.A.) di Consip;

b) consultazione dell'Albo degli operatori economici per lavori/forniture/servizi disponibile sulla piattaforma telematica dell'Ente;

c) invito a manifestare interesse tra operatori qualificati, anche se non profilati quali Fornitori dell'Ente;

d) L'avviso dovrà essere pubblicato per un periodo minimo di 15 giorni, salvo ragioni di urgenza motivata, nel qual caso non potrà comunque essere inferiore a cinque giorni (punto 4.1.4 delle Linee Guida dell'ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016). L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante

sorteggio, di cui sarà data successiva notizia (punto 4.1.5 delle Linee Guida dell'ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016).

4) L'esito dell'indagine di mercato viene inserita a supporto motivazionale della determina a contrarre o dell'atto equivalente.

12. IL CONFRONTO COMPETITIVO

1) Nelle procedure negoziate di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice, a seguito della consultazione dell'elenco degli operatori economici ovvero dell'espletamento dell'indagine di mercato, la stazione appaltante seleziona in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero pari a quello del predetto art. 36 comma 2 lett. b) e c), sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre o atto equivalente (punto 4.2.1 delle Linee Guida dell'ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016).

2) La stazione appaltante garantisce il rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese (punto 4.2.2 delle Linee Guida dell'ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016).

3) La stazione appaltante può invitare, oltre al numero minimo previsto, anche l'aggiudicatario uscente, dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all'esecuzione a regola d'arte del contratto precedente (punto 4.2.2 delle Linee Guida dell'ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016).

4) Il criterio di rotazione non esclude l'eventuale possibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell'affidamento precedente.

5) Nel caso in cui, a seguito di Avviso pubblico di cui all'art.11, comma 3 lett. d), non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa (punto 4.2.3 delle Linee Guida dell'ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016).

6) La stazione appaltante può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze – indicandolo nella determina a contrarre o nell'atto equivalente -, purché superiore al minimo previsto dall'art. 36 del Codice (punto 4.2.4 delle Linee Guida dell'ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016). Ciò al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale e di potersi anche avvalere della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, del Codice, in materia di esclusione automatica delle offerte anomale.

7) La lettera-invito contiene tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del Codice, motivandolo adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4, del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione. ;
- f) la misura delle penali;

- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i) il nominativo del RUP;
 - j) l'eventuale volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
 - k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti (punto 4.2.6 delle Linee Guida dell'ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016).
- 8) Nella lettera-invito non vanno indicati i nominativi degli altri soggetti invitati.
- 9) Il Responsabile Unico del Procedimento assume, di regola, le funzioni di Autorità di Gara.
- 10) Nelle ipotesi di costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione della migliore offerta con il criterio del qualità/prezzo, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, la stessa è composta, in numero di 3 o 5, da dipendenti della società, secondo le indicazioni specifiche delle Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016.
- 11) In mancanza di personale idoneo interno alla società, il RUP procede all'individuazione dei componenti all'esterno, ovvero richiedendo all'ANAC i nominativi da nominare ai sensi dell'art.77 del Codice.
- 12) Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate (punto 4.2.7 delle Linee Guida dell'ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016).
- 13) Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 d.lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi

in materia di autocertificazione di cui all'art. 71 D.P.R. n. 445/2000 (punto 4.2.8 delle Linee Guida dell'ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016).

13. CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

1) Per ciascuna procedura di affidamento la stazione appaltante individua il criterio di valutazione delle offerte secondo la normativa vigente ed in particolare in conformità all'art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) del Codice. Nello specifico:

2) secondo il comma 3) dell'art. 95 sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;

3) secondo il comma 4) dell'art. 95 può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

14. STIPULA DEL CONTRATTO

1) Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio

consistente in un apposito scambio di lettere. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

2) Per gli affidamenti di importo superiore a 40.000,00 euro la stipula del contratto avviene con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente o mediante scrittura privata, secondo l'art. 32 comma 14, del Codice.

3) Ad esito della procedura negoziata, la stazione appaltante pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato, comprensivo dell'elenco dei soggetti invitati.

15. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'adozione della delibera in Consiglio di Amministrazione e conseguente pubblicazione permanente sul sito web dell'Ente nella sezione di amministrazione trasparente.

2. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima, nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall'Autorità Anticorruzione (A.N.A.C.), prevalgono automaticamente sul presente regolamento.

3. E' abrogato il precedente Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia, precedentemente approvato ai sensi dell'ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006, in quanto abrogato dal nuovo D.Lgs. 50/2016.